



Istituto Tecnico "E. Mattei"

Via Principessa Margherita n.25 - 80074 Casamicciola Terme (NA)
Tel. 081994662 - 081994307 - 0813330782 - C.M. NATD05000B - C.F. 83001810635 natd05000b@istruzione.it
natd05000b@pec.istruzione.it - www.itmattei.edu.it



GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Sommario

1. CHE COSA SONO GLI ORGANI COLLEGIALI	3
2. ASSEMBLEA DEI GENITORI	3
2.1 IL COMITATO GENITORI.....	3
3. CONSIGLIO DI CLASSE.....	4
4. CONSIGLIO DI ISTITUTO.....	4
5. ELEZIONI	5
6. COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.....	5
7. GIUNTA ESECUTIVA	5
8. COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI.....	6
9. ASSEMBLEE STUDENTESCHE	6
10. IL COMITATO STUDENTESCO.....	7
11. CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI.....	7
12. COLLEGIO DEI DOCENTI.....	8
13. GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE - GLI E GLO	9

1. CHE COSA SONO GLI ORGANI COLLEGIALI

Si tratta di organi che si occupano della gestione della realtà scolastica e, a secondo del loro livello, hanno competenze e funzioni diverse che vanno dalla semplice funzione propositiva a quella deliberativa. Essi si dividono in:

- **Organi collegiali centrali**, come il *Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione* istituito dal DPR n° 416 del 31 maggio 1974 che ha sede a Roma, presso il MIUR e svolge la funzione di *garante dell'unitarietà e degli standard del sistema nazionale dell'istruzione*, gestendo, deliberando sulle politiche scolastiche, legiferando in materia di pubblica istruzione o commissionando indagini conoscitive.
- **Organi collegiali regionali**, come il *Consiglio Regionale dell'Istruzione*, istituito presso ogni USR, che ha competenze consultive e di supporto all'Amministrazione a livello regionale e delibera sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, sulle attuazioni di innovazioni ordinamentali, sull'offerta formativa, sul reclutamento e la mobilità del personale e l'attuazione di provvedimenti a livello regionale.
- **Organi collegiali locali**, che sono organismi rappresentativi delle diverse componenti interne ed esterne alla scuola (docenti, studenti, genitori...) e che a loro volta si dividono in livelli e hanno funzioni diverse accentuate dal regime di autonomia scolastica.

Gli organi collegiali locali sono quelli con cui professori, genitori e studenti si confrontano quotidianamente e quelli che li rappresentano di più, visto che in generale i membri sono eletti da componenti della categoria di appartenenza, ciò vuol dire che gli studenti, i docenti, e i genitori eleggono i loro rispettivi rappresentanti.

*Di seguito, nel dettaglio, saranno indicati **quali sono gli organi collegiali locali e le funzioni che svolgono.***

2. ASSEMBLEA DEI GENITORI

Si tratta di un organo nato per fornire ai genitori il diritto di riunirsi e discutere tra di loro riguardo a tematiche e problemi di carattere generale relative alla scuola o alla classe frequentata dai loro figli.

Possono essere composte dai genitori degli alunni delle singole classi o dell'istituto, e **possono essere convocate**:

- dai rappresentanti di classe tramite informazione preventiva al dirigente in cui si indicano gli argomenti da trattare e si chiede il permesso di usare i locali scolastici;
- dai docenti della classe secondo quanto disposto dall'articolo 15 del D.Lgs 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche;

Alle assemblee dei genitori possono partecipare con diritto di parola anche il **dirigente** e i **docenti della classe**.

2.1 IL COMITATO GENITORI

L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 afferma che i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

Il Comitato Genitori quindi "può" essere costituito, cioè non è un organo "necessario" ed obbligatorio ma dipende dalla volontà dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

Poiché la sua costituzione è prevista all'interno dell'art. 15 che disciplina le assemblee dei genitori si ritiene che esso vada costituito in questa sede e non alla sola presenza dei rappresentanti.

Essendo, così come le assemblee, un importante strumento di partecipazione e di collegamento tra i rappresentanti è fondamentale che i regolamenti di istituto prevedano che ogni anno, successivamente alla elezione dei rappresentanti il Dirigente Scolastico indica l'assemblea dei genitori per la sua costituzione.

3. CONSIGLIO DI CLASSE

Nella scuola Secondaria di secondo grado

- è composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti;
- è presieduto dal Dirigente scolastico o un docente da lui delegato facente parte del consiglio;
- tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi;
- è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto;
- l'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente;
- il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione (Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994 - DPR 275/99 artt. 4 e 5 - L. 107/2015) ;
- i rappresentanti dei genitori vengono **eletti annualmente**, tramite elezioni indette dal Dirigente scolastico entro il **31 ottobre di ogni anno**;
- gli eletti rimarranno in carica fino alle elezioni successive, a meno che non perdano i requisiti di eleggibilità (in quel caso resterebbero in carica solo fino al 31 agosto);
- quando un rappresentante perde quei requisiti, o dà le dimissioni il Dirigente deve nominare come **sostituto il primo dei non eletti**;

Questi organi collegiali si riuniscono di norma con cadenza bimestrale e le **riunioni avvengono in orari che:**

- ✓ non devono coincidere con l'orario delle lezioni;
- ✓ devono rientrare nell'orario di servizio dei docenti;

4. CONSIGLIO DI ISTITUTO

Spesso abbreviato con l'acronimo Cdi, il Consiglio d'Istituto è un **organo collegiale di rappresentanza** formato da vari componenti interni alla scuola.

La normativa in vigore, nella fattispecie l'*art. 10 del T.U. in materie di Istruzione*, stabilisce che la sua presenza sia **obbligatoria** e ne disciplina ogni aspetto attribuendogli principalmente la funzione di occuparsi della gestione e dell'amministrazione dell'istituto scolastico.

E' un organo collegiale formato da una rappresentanza delle varie figure scolastiche.

Il **dirigente scolastico ne fa parte di diritto**. Sono inoltre presenti:

- rappresentanti degli studenti
- rappresentanti degli insegnanti;
- rappresentanti dei genitori;
- rappresentanti del personale ATA;

I rappresentanti degli studenti sono eletti solo nelle scuole secondarie di II grado. Negli altri ordini e gradi scolastici per sopperire alla loro mancanza viene raddoppiato il numero dei rappresentanti dei genitori.

Tuttavia il numero di membri effettivi cambia a seconda del numero di studenti iscritti.

Nelle scuole con meno di 500 alunni iscritti, la composizione del Consiglio di Istituto è la seguente:

- dirigente scolastico;
- 6 docenti;
- 3 genitori (6 nelle scuole primarie, secondarie di I grado, istituti comprensivi non comprendenti secondaria di II grado)

- 3 studenti (solo nelle scuole secondarie di II grado)
- 1 membro del personale ATA

Negli istituti scolastici che contano più di 500 studenti iscritti il Cdl si configura nel seguente modo:

- dirigente scolastico;
- 8 docenti;
- 4 genitori (8 nelle scuole primarie, secondarie di I grado, istituti comprensivi non comprendenti secondaria di II grado)
- 4 studenti (solo nelle scuole secondarie di II grado)
- 2 membri del personale ATA

5. ELEZIONI

Ogni rappresentanza viene scelta tramite elezioni regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto tra le varie componenti.

Le procedure di elezione sono disciplinate dal D.Lgs 297/94 e dall'Ordinanza Ministeriale 215/91 e devono svolgersi in un giorno non lavorativo dalle 8:00 alle 12:00 e in quello successivo dalle 8:00 alle 13:30. La durata in carica di ogni membro del personale ata, docenti e genitori è di 3 anni, mentre i rappresentanti degli studenti dovranno essere eletti ogni anno. Terminata l'elezione e proclamati gli eletti, nella seduta di insediamento, si procederà con l'elezione di un rappresentante dei genitori a Presidente del Consiglio di Istituto.

6. COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il ruolo del Cdl è legato alle **funzioni di gestione e amministrazione dell'istituto**, poteri decisionali dunque che sono disciplinati dalle normative.

Nello specifico il Consiglio di Istituto svolge i seguenti **compiti**:

- Approvare il PTOF;
- Approvare il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo;
- Adottare il Regolamento di Istituto;
- Deliberare ed approvare la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici;
- Deliberare il calendario scolastico;
- Deliberare attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo;
- Promuovere rapporti, attività di collaborazione e scambio di esperienze con le altre scuole;
- Regolare l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni;
- Adottare iniziative dirette all'educazione della salute;
- Eleggere la Giunta Esecutiva;

7. GIUNTA ESECUTIVA

La **Giunta Esecutiva** è un organo composto da due membri presenti di diritto che sono il **Dirigente Scolastico** e il **D.S.G.A.** e da altri membri eletti ogni 3 anni, ovvero:

- un genitore;
- uno studente;
- un docente;
- un membro del personale ATA;

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, relativamente al programma annuale e sue eventuali modifiche ed al conto consuntivo.

La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'O.d.g.

Tuttavia al Consiglio di Istituto è riservato il diritto di poter integrare le sue indicazioni o prendere iniziative autonome. Quando la giunta si riunisce è possibile invitare formalmente il Presidente del Consiglio d'Istituto.

8. COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il Comitato di valutazione dei docenti , nella sua nuova veste, è stato introdotto con il comma 129 articolo unico della 107/2015 che modifica l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Costituito da tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei docenti ed uno dal Consiglio di istituto, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli studenti scelti dal consiglio di istituto e da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale, il comitato per la valutazione dei docenti ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed ha i seguenti compiti:

- Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quelli già dettati dalla Legge istitutiva;
- Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo (con la sola partecipazione dei docenti, del dirigente e del docente tutor);
- Valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico

9. ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado sono disciplinate e garantite dagli artt. 13 e 14 del D.L.vo 297/94 nonché dal DPR 249/98 meglio conosciuto come lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono costituire un comitato studentesco di istituto che può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto (nelle ore di lezione di una giornata) ed una di classe (di due ore) al mese. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione, autorizzata dal consiglio d'istituto, di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

10. IL COMITATO STUDENTESCO

Composizione:

Il Comitato Studentesco è un organo collegiale che permette di riunire, a discrezione dei Rappresentanti di Istituto o della Dirigenza Scolastica, **i rappresentanti degli studenti**: più spesso i rappresentanti di classe e i rappresentanti d'istituto ma anche i rappresentanti della consulta provinciale.

Funzioni:

Il Comitato è l'organo fondamentale degli studenti, grazie ad esso ogni classe e ogni studente può fare proposte e osservazioni e soprattutto permette di mantenere aperto un canale di comunicazione rapidissima verso tutti gli studenti.

Le sedute del Comitato Studentesco non possono avere luogo durante l'orario scolastico ma possono avere luogo entro le mura scolastiche, previa autorizzazione della Dirigenza.

Il Comitato può darsi un Regolamento e può eleggere di volta in volta un Presidente, la seduta deve poi essere verbalizzata.

11. CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

La Consulta provinciale degli studenti è un organo istituzionale di rappresentanza delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di 2° grado.

La Consulta è formata da due studenti rappresentanti di ogni scuola secondaria di 2° grado.

L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni due anni con modalità uguali a quelle previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.

La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

Questo nuovo organismo previsto per gli alunni esprime un gruppo di gestione coordinato da uno studente maggiorenne che può assumere la responsabilità della realizzazione delle iniziative formulate dagli studenti della Scuola; la Consulta d'Istituto è costituita da n. 2 studenti che si riuniscono in consulta provinciale.

La Consulta Provinciale ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti al fine di raccordare le esigenze studentesche con le autorità amministrative e degli enti locali.

La modifica recata dal DPR n. 268/2007 ha esteso a due anni la durata in carica degli studenti, salvo che cessino o perdano requisiti di eleggibilità, anche per aver ultimato il corso di studi.

In detti casi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste e soltanto in caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

12. COLLEGIO DEI DOCENTI

L'art. 4 del D.P.R. 31/5/1974 n. 416 definisce la composizione e le competenze del Collegio dei Docenti, organo di fondamentale importanza per l'attività didattica e di programmazione della Scuola.

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti dell'istituzione scolastica siano essi di ruolo o non di ruolo, compresi gli insegnanti della religione cattolica e gli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap.

Il Collegio non è un organismo elettivo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

La legge assegna al Collegio dei Docenti moltissimi ed importantissimi compiti che qui di seguito si riportano:

- delibera in materia di funzionamento didattico del Circolo o dell'Istituto;
- adegua i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali;
- formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o di Istituto;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe o di Interclasse, e alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti dell'istituzione scolastica;
- esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni al fine di un recupero degli stessi;
- approva il piano annuale di attività scolastica;
- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce dietro convocazione del Dirigente scolastico o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di Segretario vengono svolte da uno dei docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico dietro designazione dello stesso.

Il Collegio dura in carica dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso.

13. GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE - GLI E GLO

1. Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

1.1 Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un collaboratore del Dirigente o docente delegato.

Si riunirà:

- a. in seduta PLENARIA due volte l'anno, entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare il PI costituito, ed entro settembre, per redigere il PI per l'anno;
- b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- c. in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie (anche in versione di GLI tecnico).

1.2 Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi).
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

2. Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

2.1 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Consiglio di Classe - "con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la Responsabilità genitoriale" (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
- con la partecipazione "delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe";
- "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'Azienda Sanitaria;

– nelle sole scuole secondarie di secondo grado, “è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità”.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione. In questo caso, per l’anno in corso, al Referente per il Sostegno.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l’autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, studente disabile (nella scuola secondaria di secondo grado), Ente territoriale.

2.2 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d’inclusione
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell’AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.

Con l’approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocazione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”. I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. E’ compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Riferimenti normativi

-la legge 107/2015;

-Il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

-il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;

la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

-il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;

-il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

-la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

-il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

-la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

-la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

-l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

-la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

-il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

-gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

-l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11).